# «IVA E SERVIZI CONNESSI ALL' ECONOMIA DIGITALE (COMMERCIO ELETTRONICO NFT CRIPTOVALUTE E GESTIONE APP)»

Dott. Alberto Perani







# LA DIGITAL ECONOMY

## TRE DIMENSIONI SPECIFICHE



## Le piattaforme multiparti

Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio

## Il commercio elettronico

Tassazione del commercio elettronico diretto ed indiretto: D.Lgs. 25 maggio 2021 n.83

# Le attività degli over the top (OTT)

valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network.

NUOVA SFIDA IVA: FASE DI TRANSIZIONE DIGITALE VERSO IL WEB 3.0







Sono attività tradizionali facilitate dal web

Esempio:

Airbnb (locazione immobile)



l'imponibilità della prestazione opera in due casi:

- Il cliente ovunque stabilito è consumer e l'immobile è situato in Italia
- Il cliente «business» è stabilito in Italia a prescindere dal luogo di ubicazione dell' immobile.

Intermediazione nei servizi elettronici

Nella distribuzione di servizi elettronici possono intervenire diversi soggetti che provvedono all'intermediazione del servizio. Talvolta la prestazione può essere resa dal proprietario del contenuto elettronico ma nella maggior parte dei casi la distribuzione del servizio coinvolge una molteplicità di soggetti passivi che si frappongono tra il fornitore ed il committente finale.



Indispensabile individuare il soggetto responsabile ai fini Iva

Presunzioni ai sensi dell'art. 9-bis Regolamento UE 282/2011

- Si presume che il soggetto passivo che interviene nella prestazione agisca sempre in nome proprio ma per conto del prestatore dei servizi
- La presunzione non opera se il prestatore viene espressamente designato da chi gestisce il mezzo elettronico (c.d. store) quale prestatore diretto del servizio



## Intermediazione nei servizi elettronici

# Esempi:

1) Titolare di un negozio di applicazioni con sede in UK e stabilito in Lussemburgo in qualità di mandatario senza rappresentanza, acquista a nome proprio il contenuto di una rivista dall'editore proprietario del diritto stesso stabilito in Italia. La rivista veicolata dall'APP viene ceduta sempre a nome proprio a diversi consumatori finali residenti in Italia, Germania e Spagna, che scaricano il servizio a pagamento utilizzando l'APP.

Quindi il negozio di applicazione deve applicare il nuovo regime OSS in Lussemburgo (Paese dove è stabilito) per le vendite a privati, assolvendo l'imposta in ciascuno stato membro.

Il negozio di applicazioni dopo aver incassato i corrispettivi e scorporato l'Iva da versare nei vari Paesi, in qualità di mandatario senza rappresentanza rimette all'editore italiano l'importo complessivamente riscosso al netto dell'Iva e delle commissioni 2) Il titolare di un negozio di applicazione in qualità di mandatario conrappresentanza, stabilito in Lussemburgo, veicola con APP musica di un' artista italiano proprietario dell'APP stessa, il quale vende direttamente a proprio nome l'applicazione a diversi consumatori finali residenti in Italia, Spagna e Germania. In questo caso l'artista italiano dovrà registrarsi al regime OSS. Il negozio di applicazioni percepirà un compenso per la sua intermediazione







# INTERPELLO 396/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE

Il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi elettronici resi a committenti privati come individuati dall'art. 7 parag. 1 Reg. UE 282/2011.

Si tratta invece di una operazione di locazione onerosa di cose mobili

## INTERPELLO 324/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE

Una piattaforma che offre agli utenti la possibilità di comparare on line, in tempo reale le tariffe e i servizi offerti dagli spedizionieri con i quali la società ha instaurato rapporti di collaborazione commerciale

Non è qualificabile come «servizio elettronico» ma deve ricondursi alle prestazioni di servizi rese dall'intermediario che agisce in nome e per conto altrui. Il mezzo elettronico costituisce un mero strumento.

# FORMAZIONE ON LINE



# Interpello 409 del 04.08.2022

L'Agenzia ritiene che :

 corsi "on line" a favore di committenti soggetti passivi (B2B)
 configurano servizi educativi non riconducibili ai servizi di accesso (Art.7- quinquies lett. b )



- committente residente: la società addebita l'iva in rivalsa
- committente stabilito in altro Stato membro: la società fatturerà in inversione contabile (art. 21 comma 6 bis lett.a)
- committente stabilito extra Ue: la società fatturerà come operazione non soggetta ( art. 21. Comma 6-bis lett. b).

 I corsi "on line" a favore di consumatori finali
 i servizi assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio (modifiche introdotte dal 2025 dalla Direttiva 2022/542/UE)





• l' Iva per il corrispettivo di accesso al corso è sempre dovuta nel paese di residenza/ stabilimento del committente

## NUOVA SFIDA IVA: FASE DI TRANSIZIONE DIGITALE VERSO IL WEB 3.0

Il Web 3.0 (o metaverso) è inteso come piattaforma on line costruito sulla blockchain in cui è possibile scambiare Non fungibile token (NFT) con criptovalute, per acquisire asset e servizi virtuali.

# **CRIPTOVALUTE**

# Sentenza Corte Giustizia Europea 22/10/2015 C- 264/14



Il bitcoin ha la funzione di mezzo di pagamento.

Le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine tra il prezzo di acquisto e quello di vendita costituiscono prestazioni di servizi, e sono esenti dall'IVA ai sensi

dell'art.135 parag. 1 lett. e) Direttiva 2006/112.



# CRIPTOVALUTE Working Paper n. 1037

Le principali categorie di cripto asset:



- Payment Token le criptovalute usate come metodo di pagamento
- Utility Token strumenti per l'ottenimento di beni e servizi simili a voucher
- Security Token strumenti digitali di natura finanziaria assimilabili a «titoli»

# IMPLICAZIONI IVA CONNESSE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI RIGUARDANTI LE CRIPTOVALUTE:

Working Paper n. 1037

La creazione di criptovalute due metodologie:



mining ed forging.

entrambe vengono classificate come operazioni rilevanti (se effettuate da soggetto passivo), in quanto si tratterebbe di un "servizio" (la verifica e la registrazione su relativa blokchain) effettuato dietro corrispettivo (la criptovaluta minata o forgiata).

Il regime applicabile sarebbe l'esenzione ex articolo 135, part.1 lett.(e) e/o (d) della Direttiva Iva.

# IMPLICAZIONI IVA CONNESSE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI RIGUARDANTI LE CRIPTOVALUTE



Working Paper n. 1037

Digital wallet

La detenzione, l'utilizzo e lo scambio di criptovalute presuppone l'utilizzo di un cd. digital wallet.

Ne esistono di diversi tipi, a prescindere dalle diverse tipologie, ciò che rileva ai fini lva è la corresponsione di un corrispettivo al provider.

Nel caso sia prevista una fee, il provider, in linea di principio, si qualifica come soggetto passivo e le relative operazioni divengono rilevanti ai fini lva ma anche queste inquadrabili nell'ipotesi di **esenzione di cui alle lett. (e) e (d) dell'articolo 135 della Direttiva** 





Working Paper n. 1037

Operazioni di intermediazione (exchange)



In linea con quanto statuito dalla Corte nel caso Hedqvist, il servizio di scambio (tra diverse criptovalute o tra cripto e valute legali) costituisce una prestazione di servizi rilevante, rientrante nell'esenzione art. 135 della Direttiva Iva

Utilizzo come strumento di pagamento



quando si è in presenza di una operazione "ordinaria" di cessione di beni o prestazione di servizi dove la criptovaluta si configura come strumento di pagamento, si deve applicare la disciplina propria dell'operazione sottostante.

# CRIPTOVALUTE

# Agenzia delle Entrate Interpello n. 110 del 20 aprile 2020

Emissione di Token ibridi che danno diritto di fruire di beni e servizi offerti dal loro emittente e che sono altresì cedibili a terzi dietro corrispettivo (presentano caratteristiche di Utility Token e Currency Token)





L' Agenzia ritendo di dover attribuire rilevanza decisiva alle caratteristiche dei Token rilevabili in sede di emissione e quindi le loro iniziali caratteristiche di Utility Token. Più che di criptovalute (currency token) ritiene che si sia in presenza di una prestazione di servizi ai fini della normativa lva.

# ATTIVITA' DI GESTIONE GIOCHI ON LINE AI FINI IVA



# Interpello 582/2022 del 07.12.2022



Una società opera nel campo dell'ideazione, dello sviluppo, della produzione e commercializzazione di una piattaforma denominata "Beta" dedicata agli e-sports accessibile e gestibile tramite l'apposita app.

Vengono ceduti dei betacoin agli utenti con la funzione di poterli utilizzare come mezzo di pagamento nell'ambito della piattaforma. Gli utenti non possono concedere in sublicenza, scambiare, vendere betacoin in cambio di denaro o scambiare betacoin. Alla società spetta una fee all'atto dell'iscrizione al torneo, da parte del singolo player, a titolo di remunerazione per il servizio di match-making dalla stessa svolta.



## Secondo l'Amministrazione Finanziaria:

- I betacoin fungono da mezzi di pagamento al pari di una valuta, anche se il loro utilizzo è circoscritto alla piattaforma Beta.
- Il servizio di conversione degli euro in betacoin non assume rilevanza ai fini lva perché effettuato dalla società a titolo gratuito.
- Ciò che assume rilevanza ai fini Iva è la Fee che spetta alla società all'atto dell'iscrizione al torneo da parte del singolo
  player a titolo di remunerazione per il servizio di match -making dalla stessa svolta. Si tratta di una prestazione che
  potrebbe rientrare tra i servizi elettronici (art.7 regolamento UE n. 282/2011) o tra le prestazioni generiche (Art 7-ter D.P.R
  633/72) a seconda delle modalità in cui viene svolta

# Non fungible token (NFT)


Rappresentazione digitale che incorpora un diritto su un bene digitale e non



La norma di riferimento ai fini lva potrebbe essere l'art. 25 lett. a) della Direttiva lva 2006/112 che assimila la cessione di beni immateriali (NFT) a prestazioni di servizi indipendentemente dalla natura del bene scambiato.

Questa prestazione di servizi potrebbe rientrare nei «servizi prestati tramite mezzi elettronici» ai sensi dell'art. 7 parag. 2 lett. a) del Reg. Ue 282/2011 che qualifica come tali «la fornitura di prodotti digitali in generale compresi software, loro modifiche e aggiornamenti»

NB: Non tutti gli NFT devono essere considerati prestazioni di servizi svolte attraverso mezzi elettronici



# Il regime di tassazione a destinazione (OSS)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti:

- Concludono la transazione;
- Eseguono il pagamento
   Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza

## COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:

- Concludere la transazione;
- Scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
- Eseguire il pagamento



**Art. 7, comma 2:** sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica

## Regolamento 282/2011



fornitura di prodotti digitali in genere



servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web



servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario



concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line



Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato

## Allegato I regolamento UE n. 282/2011

#### 1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE

- a) hosting di siti web e di pagine web
- b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line
- c) amministrazione remota di sistemi
- d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
- e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

#### 2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
- b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
- c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
- d) installazione automatica on line di filtri per i siti web
- e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)


- 3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI
- a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica
- accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
- c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- d) abbonamento a giornali o riviste on line
- e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
- f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
- informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
- h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
- utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet
- 4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO
- accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
- accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
- accesso o scaricamento di film
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

#### 5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA

- a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
- b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che nonsi considerano prestati con mezzi elettronici:

| a) | servizi di teleradiodiffusione  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| b) | servizi di telecomunicazione  |  |  |  |
| c) | beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente  |  |  |  |
| d) | CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi  |  |  |  |
| e) | materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste  |  |  |  |
| f) | CD e audiocassette  |  |  |  |
| g) | video cassette e DVD  |  |  |  |
| h) | giochi su CD-ROM  |  |  |  |
| i) | servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica   |  |  |  |
| j) | servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire<br>mediante un collegamento remoto |  |  |  |
| k) | servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche  |  |  |  |
| 1) | servizi di conservazione dei dati off line  |  |  |  |
| m) | servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione  |  |  |  |
| n) | servizi di helpdesk telefonico  |  |  |  |
| 0) | servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta  |  |  |  |
| t) | prenotazione on line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini                     |  |  |  |
| u) | prenotazione on line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini www.coapassociati.com                                 |  |  |  |



1.

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali 2.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali 3.

in Dogana se si tratta di importazione 4.

Come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

# Operazioni intracomunitarie Normativa vigente sino al 30 giugno 2021

I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

**Acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:

- si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
- Se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)

Acquisto intracomunitario con applicazione del reverse charge

# Operazioni intracomunitarie Normativa vigente sino al 30 giugno 2021

I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

**Acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:

- si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
- Se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)

Acquisto intracomunitario con applicazione del reverse charge

# Normativa vigente sino al 30 giugno 2021

| Stato membro | Soglia      | Stato membro    | Soglia        |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Austria      | 35.000 €    | Svezia          | 320.000 SEK   |
| Belgio       | 35.000 €    | Finlandia       | 35.000 €      |
| Olanda       | 100.000 €   | Cipro           | 35.000 €      |
| Danimarca    | 280.000 DKK | Estonia         | 35.000 €      |
| Germania     | 100.000 €   | Lettonia        | 35.000 €      |
| Grecia       | 35.000 €    | Lituania        | 35.000 €      |
| Spagna       | 35.000 €    | Malta           | 35.000 €      |
| Francia      | 35.000 €    | Polonia         | 160.000 PLN   |
| Irlanda      | 35.000 €    | Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
| Italia       | 35.000 €    | Slovacchia      | 35.000 €      |
| Lussemburgo  | 100.000€    | Slovenia        | 35.000 €      |
| Portogallo   | 35.000 €    | Ungheria        | 35.000 €      |
|              |             | Bulgaria        | 70.000 BGN    |
| Romania      | 118.000 RON | Croazia         | 270.000 HRK   |

Interpello n. 255 del 16 Aprile 2021



Il soggetto passivo che pur avendo effettuato vendite a distanza intracomunitarie per un ammontare superiore alle soglie previste negli Stati membri di destinazione dei beni ha assolto erroneamente l'IVA in Italia anziché negli stati esteri



Può chiedere il rimborso dell'imposta versata anche prima della notifica dell'atto di accertamento da parte dell'autorità estera, ricorrendo alla procedura di cui all'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72

# VENDITE A DISTANZA INTRA UE DI BENI NEI RAPPORTI B2C

- II REGOLAMENTO (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
- La DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE
  per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni volti
  a rendere maggiormente efficiente la cooperazione tra i singoli Paesi Ue nel contrasto all'evasione dell'Iva e a cambiare le modalità
  applicative dell'Iva e-commerce nei rapporti con l'estero.
- DIRETTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni
- DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2021 N.83
- EXPLANATORY NOTES ON VAT E-COMMERCE RULES (European Commission September 2020)
- GUIDE TO THE VAT OSS (European Commission March 2021)

# VENDITE A DISTANZA INTRA UE DI BENI NEI RAPPORTI B2C

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di "vendite a distanza intracomunitarie di beni": cessioni di beni spediti o trasportati
  dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a
  partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendita a distanza e servizi TBE transfrontalieri pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell'IVA) si applicherà invece l'IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (fermo restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione)
- Introduzione del regime speciale dello sportello unico ("OSS-One Stop Shop") per la vendita online di beni fisici: regime simile a quello esistente gia dal 10 gennaio 2015 riguardo alla vendita di beni virtuali

# VENDITE A DISTANZA INTRA UE DI BENI NEI RAPPORTI B2C

## si classificano in:

## ART. 38 BIS DL 331/93

- Cessioni di beni dirette ai consumatori finali:
- Cessioni di beni (anche con Accisa) a soggetti passivi o persone giuridiche non soggetti passivi di cui all'art.151 Direttiva Iva (art. 72 DPR 633/72 – Diplomatici, Nato, Etc..)
- Cessioni di beni (NON con Accisa) a soggetti passivi che operano solo cessioni con IVA non detraibile o hanno regime forfettario per agricoltori o del margine dei beni usati o persona giuridica non soggetta ad imposta

## Non si applica:

- · Alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- Alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto

# SISTEMA OSS: ART. 74 SEXIES DPR 633/72

L'impresa italiana gestisce il sistema OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva ordinario;

Non vi è obbligo di emissione della fattura di vendita;

L'impresa italiana vende i beni fisici applicando l'Iva del Paese di consumo;

Le operazioni restano imponibili ai sensi dell'articolo 41 co. 1 lett. b) del DI n.331/1993; esse concorrono quindi a formare il volume d'affari e del plafond, se documentate secondo le regole ordinarie (interpello n.802/E/2021)

Registrazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi, come operazioni non imponibili art. 41 co.1 lett. b) del DI n.331/1993;

Per i rimborsi trimestrali (Tr) devono essere adottate le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza intra-Ue stabilite in via ordinaria dalla normativa nazionale

Oltre alla dichiarazione Iva ordinaria, viene presentata una speciale dichiarazione Iva OSS relativamente alla merce inviata ai consumatori di altri Paese Ue con partenza dall'Italia

La dichiarazione Iva OSS viene presentata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Link aliquote iva UE: https://ec.europa.eu/taxation\_customs/tedb/vatSearchResult.html

# FAQ DI ASSOSOFTWARE:

- Fattura elettronica: natura dell'operazione codice N7
- Imposta estera viene indicata nel campo «altri dati gestionali»
- No imposta di bollo
- No esterometro se viene emessa fattura elettronica (obbligatoria dal 01 gennaio 2022)
- No intrastat

# Sistema OSS e IOSS

Dal 01 Aprile 2021 è possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali





Soggetti Extra Ue privi di S.O. nel territorio dell'Unione




## OSS Ue

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia Soggetti Extra Ue aventi S.O. in Italia Soggetti Extra Ue che seppur privi di una S.O. in UE spediscono e trasportano merci dall'Italia



## IOSS

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia Soggetti passivi Extra UE con S.O. in Italia Soggetti passivi Extra-UE privi di S.O. nell'UE




# SISTEMA OSS

#### Efficacia dell'iscrizione

- L'iscrizione al regime comunitario Oss avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di iscrizione.
- se vengono effettuate cessioni nell'ambito del regime prima di tale data, l'operatore può iniziare a beneficiare del regime a partire dalla data della prima cessione purchè abbia informato lo Stato membro di identificazione di avere iniziato le attività nell'ambito del regime, entro il decimo giorno del mese successivo al compimento della prima cessione.

#### Cancellazione ed esclusione

- Per potersi cancellare dal regime unionale, l'operatore è tenuto ad informare lo Stato di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime speciale.
- A titolo esemplificativo se un operatore decide di uscire dal regime a decorrere dal 1° ottobre, dovrà informare lo Stato membro di identificazione entro il 15 Settembre.
- Un soggetto passivo è invece escluso dallo Stato membro di identificazione nei seguenti casi:
- l'operatore non ha effettuato cessioni nel quadro del regime speciale per otto trimestri consecutivi;
- non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime;
- vi è inosservanza persistente delle norme relativa al regime, da parte dell'operatore.



## SISTEMA OSS

#### Dichiarazione Iva dello Sportello Unico

- I soggetti che utilizzano il regime speciale sono tenuti a presentare, per via elettronica una
  dichiarazione Iva dello sportello unico per ogni periodo d'imposta, con cadenza trimestrale,
  indipendentemente dal fatto che durante il trimestre siano stati ceduti beni. La dichiarazione dovrà
  essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- La dichiarazione Iva dello sportello include i dati relativi alle cessioni effettuate ai clienti nei vari Stati
  membri di consumo, dal soggetto passivo che utilizza il regime. Più specificatamente le suddette
  informazioni andranno indicate nella sezione 2 della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui le cessioni siano
  state effettuate in diversi Stati membri, l'operatore sarà tenuto a compilare la sezione 2 per ciascuno
  Stato membro di consumo, separatamente.
- Le cessioni di beni effettuate a titolo esemplificativo da un operatore italiano che aderisce all'Oss, nei
  confronti di un consumatore italiano, non dovranno essere indicate nella suddetta sezione ma
  dovranno essere inserite nella dichiarazione Iva ordinaria.

## Pagamenti

- L'operatore iscritto all'Oss pagherà l'Iva dovuta allo Stato membro di identificazione, applicando le
  aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Un soggetto italiano che adotta il regime Oss,
  pertanto pagherà direttamente in Italia, l'importo totale risultante dalla dichiarazione Iva, relativo alle
  operazioni effettuate all'interno dell'UE. Sarà poi lo Stato italiano che provvederà a ripartire gli importi
  spettanti ai vari Stati comunitari.
- Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della dichiarazione Iva dello sportello unico (OSS). Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato al momento della presentazione della dichiarazione, dovrà essere effettuato non al più tardi, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
- L'imposta relativa alle eventuali spese sostenute nello Stato membro di consumo, non potrà essere
  compensata con l'Iva a debito della dichiarazione Oss, ma potrà essere recuperata, se il soggetto
  passivo è registrato ai fini Iva nel Paese di consumo, mediante la dichiarazione Iva nazionale, in
  alternativa mediante la procedura di rimborso Iva.

# **REGIME OSS - FATTURAZIONE**

## ART. 74 QUINQUIES COMMA 2

Nelle «Note Esplicative della Commissione Europea», viene specificato che la direttiva IVA prevede che, in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni, i fornitori devono:







se non utilizzano il regime dell'Unione



devono emettere una fattura

se si sono registrati al regime dell'Unione



non è necessario che emettano fattura per queste cessioni di beni. se il fornitore sceglie di emettere una fattura



si applicheranno le regole di fatturazione dello Stato membro in cui il fornitore è registrato per il regime dell'Unione (Stato membro di identificazione).

# EFFETTI DELLA BREXIT

## Nuove regole vendite on-line

Tutti gli operatori internazionali di e-commerce dal 1 gennaio 2021 saranno costretti a registrarsi ai fini IVA in UK anche per le vendite inferiori a 135 sterline.










eliminata l'attuale esenzione IVA sui pacchi di valore inferiore alle 15 sterline)

Le vendite di merci non superiori a £135 spedite da fuori del Regno Unito a un consumatore del Regno Unito devono essere assoggettate a IVA del Regno Unito

Il venditore deve chiedere/possedere la partita IVA del Regno Unito e procedere a dichiarazioni trimestrali.

Per operazioni superiori a £135 il venditore o l'acquirente può pagare l'IVA all'importazione nel Regno Unito.



# **REGIME IOSS**

## ART. 74 SEXIES 1 DPR 633/72

Questo regime di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l'IVA sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a client nella UE nel seguente modo:

#### ART. 68 CO. 1 g-ter) DPR 633/72

- L' importazione è esente da IVA
- L' IVA è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente

Si tratta di un regime non obbligatorio, inapplicabile nell'ipotesi di beni soggetti ad accise. Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:

- Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono ad un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 euro);</li>
- Marketplaces stabiliti o non nella UE beni di modico valore (<150 euro) importati per fornitori sottostanti.

### I vantaggi:

- Un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto online.
- Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti da sostenere al momento dell'importazione del bene nella UE.

## DIRETTIVA UE 2017 - 2455 DEL 5 DICEMBRE 2017 NUOVO ART. 14 BIS

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:



- Una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- Una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato

Il trasporto dei beni è imputato alla cessione che si considera effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma, pertanto la vendita si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene.

Il momento di effettuazione dell'operazione si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo, sia per la cessione cedente /gestore piattaforma, sia per la cessione gestore piattaforma/consumatore finale.

- Per quanto riguarda la prima cessione (cessione dal cedente all'interfaccia), se la vendita ha per oggetto beni importati, la direttiva 2006/112/Ce non si applica e il fornitore non è obbligato a emettere la fattura.
- Se, invece, la prima cessione riguarda una fornitura di beni all'interno dell'Ue, il fornitore è obbligato ad emettere fattura secondo le regole Iva dello Stato membro nel quale i beni si trovano al momento del trasferimento esente ai fini Iva.
- Per quanto riguarda la seconda cessione (fornitura dell'interfaccia al cliente), se la vendita ha per oggetto beni importati si applica quanto disposto dalla direttiva 2006/112/CE: generalmente, non vi è alcun obbligo di emettere una fattura per le forniture B2C ma gli Stati membri possono imporre l'emissione della fattura e le autorità di confine possono richiedere una documentazione utile.

Se, invece, la vendita avviene all'interno dell'Ue, è possibile distinguere tra:

- Una cessione interna, in cui non vi è obbligo di emissione della fattura;
- Una vendita a distanza intra Ue, in cui se viene utilizzato il sistema OSS, non vi è l'obbligo di fatturazione.
- Se la piattaforma emette una fattura, si applicano le regole dello Stato membro nel quale la piattaforma è registrata all'OSS.

Se, invece, non opera attraverso l'Oss, vi è l'obbligo di emettere la fattura e le regole seguite sono quelle dello Stato membro in cui la cessione si considera effettuata.

 la piattaforma dovrà addebitare l'Iva sui beni venduti nello Stato membro di consumo e versare l'imposta.

La piattaforma non può essere considerata soggetto fornitore se:

01

Le merci sono importate ed il loro valore è superiore a 150 euro, indipendentemente dal luogo in cui il fornitore/venditore sottostante è stabilito

02

Le merci risultano già immesse in libera pratica nell'Ue, indipendentemente dal loro valore, laddove il fornitore/venditore sottostante sia stabilito nell'Ue

Una cessione di beni a distanza non si considera facilitata se il soggetto passivo, relativamente alla cessione di beni:



Non stabilisce, né direttamente né indirettamente, nessuno dei termini e delle condizioni in base ai quali viene effettuata la fornitura dei beni



Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell'autorizzazione dell'addebito al cliente in relazione al pagamento effettuato



Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell'ordinazione o consegna della merce



Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma e che ha ricevuto e fornito la merce personalmente, non è ritenuto responsabile del pagamento dell'Iva eccedente rispetto a quanto dichiarato e pagato se:

- le informazioni necessarie alla dichiarazione e al versamento dell'importo sono state trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi,
- le informazioni sono errate
- dimostra che non sapeva né avrebbe potuto sapere che tali informazioni erano errate.

Al ricorrere di tali condizioni, la piattaforma elettronica non è responsabile della differenza dell'Iva non versata in relazione alle cessioni in questione e per le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Può tuttavia essere invocata la responsabilità solidale dell'effettivo fornitore laddove esista una disposizione nazionale che la preveda.

La piattaforma, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia essa stessa ricevuto o ceduto beni ha un obbligo di tenuta dei registri:

- Se si avvale di uno dei regimi speciali, dovrà conservare, per almeno 10 anni, i registri previsti all'articolo 63-quater del Regolamento.
- Se non utilizza nessuno di questi regimi speciali, è obbligata alla tenuta dei registri ordinari.

Le interfacce elettroniche sono tenute alla conservazione, per ogni operazione effettuata, delle seguenti informazioni:

- nome, indirizzo postale e di posta elettronica o sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
  - il numero di identificazione Iva o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
  - il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
- descrizione dei beni, valore, luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- descrizione dei servizi, valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.



## CASO 1

Il fornitore italiano si avvale della piattaforma elettronica (soggetto passivo spagnolo) per effettuare vendite a distanza di beni spediti dalla Cina di valore inferiore a 150 euro

## Soluzione:

Per fictio iuris si considera che la piattaforma abbia acquistato e poi ceduto i beni, scindendo la vendita a distanza in due operazioni:

- La cessione effettuata dal fornitore italiano nei confronti del gestore della piattaforma (B2B) primo trasferimento vendita senza trasporto e quindi «fuori campo Iva»
- La cessione effettuata dalla piattaforma spagnola nei confronti del consumatore italiano (B2C) — operazione imponibile

# CASO 2

Il fornitore cinese (non stabilito nell'UE) si avvale della piattaforma elettronica (soggetto passivo spagnolo) per operazioni B2C, detiene le merci in più Stati Ue ed effettua vendite nazionali

Per fictio iuris si considera che la piattaforma abbia acquistato e poi ceduto i beni, scindendo la vendita a distanza in due operazioni: La cessione effettuata dal fornitore cinese nei confronti del gestore della piattaforma (B2B) --> primo trasferimento «esente» Iva

La cessione effettuata dalla piattaforma spagnola nei confronti del consumatore italiano (B2C) --> operazione imponibile

NB: il gestore della piattaforma può avvalersi del regime OSS per dichiarare ed assolvere l'imposta

